

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1196

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VENTRE, RUSSO Raffaele, ZAPPASODI,
NAPOLI, SAPORITO, PICANO e COVIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1993

Disposizioni relative all'esercizio della professione di odontoiatra. Adeguamento delle leggi 24 luglio 1985, n. 409, e 31 ottobre 1988, n. 471, alla sentenza 22 febbraio - 9 marzo 1989, n. 100, della Corte costituzionale

ONOREVOLI SENATORI. - Prima dell'entrata in vigore della legge 24 luglio 1985, n. 409, la professione di medico-chirurgo, e quindi l'iscrizione al relativo albo, consentiva, di per sè, l'esercizio della professione di odontoiatra, ai sensi del regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1755, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, senza necessità di apposita specializzazione.

La legge 24 luglio 1985, n. 409, nell'istituire la professione sanitaria di odontoiatra, nonchè il relativo albo professionale (articoli 1 e 4), ha previsto che a quest'ultimo possano iscriversi quanti sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria (istituita con il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135) e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito di superamento di apposito esame di Stato, nonchè i laureati in medicina e chirurgia, anch'essi abilitati all'esercizio professionale e in possesso del diploma di specializzazione in campo odontoiatrico.

Senonchè, in via transitoria («nella prima applicazione») della legge in parola, la facoltà di iscriversi all'Albo degli odontoiatri e l'esercizio della relativa attività professionale venne altresì consentita anche ai laureati in medicina e chirurgia, iscritti al relativo corso di laurea anteriormente al 28 gennaio 1980, abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo e pur sprovvisti di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria, purchè optassero per l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri, entro cinque anni dall'entrata in vigore della data di entrata in vigore della legge.

La legge prevedeva, inoltre, che, l'esercizio della opzione alla iscrizione all'Albo degli odontoiatri facesse perdere il diritto a mantenere l'iscrizione all'Albo dei medici-chirurghi.

Nel corso di un giudizio volto ad accertare la sussistenza degli attori nel diritto a mantenere la propria iscrizione all'Albo provinciale dei medici-chirurghi, il tribunale di Verona, con ordinanza in data 10 luglio 1987 ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 4, 33, comma quinto, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 4, 5 e 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 100 del 22 febbraio-9 marzo 1989, dichiarava l'illegittimità costituzionale degli articoli 4, 5 e 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409, nella parte in cui tali articoli non prevedono che i soggetti indicati nell'articolo 20, primo comma, ottenuta l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri, possano contemporaneamente mantenere l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi così come i soggetti indicati nell'articolo 5, e nella parte in cui prevedono che i medesimi possano «optare» nel termine di cinque anni per l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri, anzichè «chiedere» senza limiti di tempo tale iscrizione.

Osserva, tra l'altro la Corte costituzionale: «Discende da tali considerazioni l'illegittimità costituzionale delle norme denunciate, perchè esse vengono a privare - senza che sussista una ragione che plausibilmente lo giustifichi - i soggetti indicati nell'articolo 20 del diritto già loro appartenente, di rimanere iscritti all'ordine dei medici-chirurghi, ove chiedano l'iscrizione all'albo degli odontoiatri per esercitare la relativa professione».

Consegue da ciò l'illegittimità costituzionale anche della norma la quale dispone che la richiesta dell'iscrizione all'albo di nuova istituzione debba intervenire entro il termine di cinque anni dalla entrata in vigore della legge. Il termine finale poteva

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

giustificarsi solo in quanto collegato all'opzione. Ma, una volta esclusa l'incompatibilità per i soggetti in parola, l'iscrizione all'albo degli odontoiatri avviene non per effetto di una opzione, bensì di una richiesta, questa, che come tale non può essere sottoposta a termine quando, come nel caso in esame, sia collegata ad un'idoneità professionale già conseguita e riconosciuta».

* * *

In data 1° ottobre 1987, ad iniziativa dei deputati Zoso ed altri (vedi «atti Camera dei deputati, X legislatura, n. 1576»), veniva presentata una proposta di legge, nella cui relazione testualmente si legge che lo scopo che ci si prefigge è quello di «restituire ai laureati in medicina e chirurgia, iscritti ai rispettivi corsi di laurea non oltre il 24 luglio 1985, la facoltà di opzione», nella considerazione che «un cittadino che inizia un corso di studi sulla base di sbocchi professionali garantiti dalle leggi vigenti non può essere improvvisamente privato di tali sbocchi o messo nelle condizioni di non poterne usufruire».

Dopo il regolamento *iter* parlamentare la proposta diveniva legge dello Stato (legge 31 ottobre 1988, n. 471).

Detta legge, all'articolo 1, ha esteso ai laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980/81, 1981/82, 1982/1983, 1983/1984 e 1984/85, abilitati all'esercizio professionale, la facoltà di optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri ai fini dell'esercizio della attività di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409.

All'articolo 2, la legge prescrive che tale facoltà doveva essere esercitata entro il 31 dicembre 1991.

In buona sostanza, la legge 471 del 1988, si limita ad estendere ad altri soggetti le stesse facoltà concesse con le norme transitorie che disciplinavano l'applicazione della legge n. 409 del 1985, nella prima fase di attuazione.

Sono norme che la Corte costituzionale, con la citata sentenza ha dichiarato incostituzionali. Incostituzionalità che, evidente-

mente investe anche la legge n. 471 del 1988, la quale altro non rappresenta che un semplice ampliamento temporale di termini già previsti in precedente legge.

* * *

A parte le questioni di diritto sollevate dalla Corte costituzionale si osserva che lo scopo che il legislatore si era prefisso nell'inserire norme provvisorie («un cittadino che inizia un corso di studi sulla base di sbocchi professionali garantiti dalle leggi vigenti non può essere improvvisamente privato di tali sbocchi o messo nelle condizioni di non poterne usufruire») è rimasto del tutto disatteso.

Infatti, il legislatore, nel porre un termine di tre anni (dall'ottobre 1988 al 31 dicembre 1991) affinché i soggetti interessati potessero esercitare la facoltà di «opzione», indubbiamente ha preveduto un tempo presumibilmente sufficiente a che gli studenti, iscritti ai corsi di laurea in medicina e chirurgia tra il 1981 e il 1985, potessero conseguire il diploma e sostenere gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione medica.

È opportuno ricordare, a questo punto, che la durata dell'intero corso di laurea in medicina e chirurgia è fissato dalla legge in sei anni, che, nella migliore delle ipotesi occorrono altri sei mesi per sostenere la discussione della tesi e occorrono tempi variabili (secondo le sedi) da sei mesi a un anno, per sostenere gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione professionale.

Lo studente più che diligente abbisogna di un periodo di tempo che, tra l'immatricolazione e il conseguimento della abilitazione professionale, non può essere inferiore a sette anni-sette anni e sei mesi.

Senonché occorre ancora ricordare che, nello stesso periodo di frequenza dell'università, gli studenti, almeno quelli di sesso maschile, sono assoggettati ad un obbligo inderogabile che è quello della prestazione del servizio di leva, che, secondo le leggi attuali ha la durata di un anno. Per effetto di ciò, il termine di sette anni, sette anni e

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mezzo va prolungato a otto anni o otto anni e mezzo.

Vi è ancora da considerare che, in alcune sedi, come, per esempio, quelle di Roma, Milano e Napoli, ove il numero dei candidati è elevatissimo, gli esami di Stato si esauriscono in tempi lunghissimi.

Pertanto, i laureati in medicina e chirurgia, almeno quelli immatricolatisi negli ultimi anni presi in considerazione dalla legge, si sono trovati, non per loro colpa, ma per obiettive circostanze (alcune delle quali addirittura previste da altre norme di legge: durata dei corsi di laurea, servizio di leva) nelle condizioni di non poter in alcun modo beneficiare delle facoltà previste dalla legge stessa.

Ricordiamo, infine, che, in ogni caso, sussiste il dovere del legislatore di rimuovere o modificare tutte quelle norme le quali, come nel caso che ci interessa, si pongano in contrasto con le norme e i principi

costituzionali, ma tale dovere assume il carattere di obbligo inderogabile, sancito dalle leggi e dai regolamenti parlamentari, laddove la Corte costituzionale si sia pronunciata su una determinata materia.

Pertanto, così come sancito dalla Corte costituzionale, il disegno di legge che si sottopone all'esame del Parlamento, intende conseguire lo scopo di restituire, a tutti coloro che avevano iniziato i corsi di studio prima della entrata in vigore della legge n. 409 del 1985, i diritti di cui erano già titolari: il diritto, cioè, di iscriversi, senza limite di tempo, all'Albo degli odontoiatri, nonché il diritto di mantenere l'iscrizione all'Albo dei medici-chirurghi.

Una volta introdotta tale normativa, resta priva di significato la legge 31 ottobre 1988, n. 471, di cui si propone l'abrogazione.

Si confida, per tutte le suesposte ragioni, nella sollecita approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale, iscritti ai relativi corsi di laurea entro il 1985, hanno diritto di iscriversi, a semplice richiesta, all'Albo degli odontoiatri, fermo restando il diritto a conservare l'iscrizione all'Albo dei medici-chirurghi.

Art. 2.

1. La legge 31 ottobre 1988, n. 471, è abrogata.